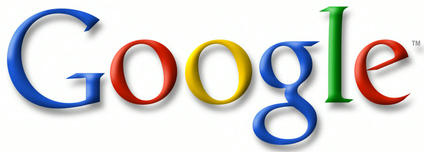
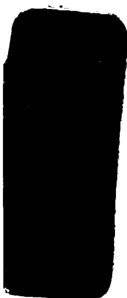


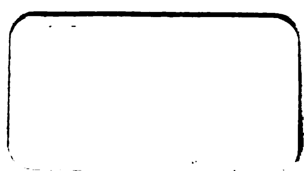


PISANO

In difesa di Vincenzo Calzoni

1890





683

Italy

Pisano, Michele.

IN DIFESA

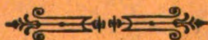
DI

VINCENZO CALZONI

IMPUTATO DI AVER CONCERTATO UN ATTENTATO
ALLA SACRA PERSONA DEL RE

MEMORIA

PRESENTATA ALLA SEZIONE D'ACCUSA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI ROMA



ROMA
TIPOGRAFIA AGOSTINIANA
Banchi Nuovi, 36

1890

LUCCHINI

Agli Ecc^{mi} Signori Consiglieri della Corte di Appello di Roma componenti la Sezione di Accusa.

Il processo **Calzoni** e coimputati ritorna la seconda volta all'onorevolissimo consesso della Sezione d'Accusa per essere riesaminato, dopo le ulteriori istruzioni del magistrato inquirente presso il Tribunale di Roma cui era stato rimesso nel febbraio scorso per incompleta istruttoria.

Vincenzo Calzoni, per mezzo dell'avvocato sottoscritto, suo difensore, presenta questa memoria, colla lusinga che le sue modeste osservazioni agli atti processuali vengano prese in considerazione, colla speranza che vengano accolte le conclusioni in essa contenute.

Il fatto, formante oggetto d'imputazione si narra in poche parole.

Il 18 gennaio 1889 veniva spedito da Perugia a S. M. il Re Umberto una lettera scritta da mano d'ignota persona, la cui sostanza è una minaccia di morte al Sovrano. L'autorità politica, venuta in possesso della lettera minatoria, si pose in moto alla ricerca del reo.

I sospetti caddero sugli individui appartenenti ai partiti avversi all'attuale ordine politico e specialmente al partito socialista. Ma l'indagine esercitata attivamente per parecchi mesi sugli affigliati a questo partito, fu infruttuosa.

Nel mese di giugno la questura venne a sapere che da Avenza, piccolo paese nella provincia di Massa-Carrara, veniva spedita a Perugia, all'indirizzo di Vincenzo Calzoni, un *pacco contenente inchiostro* — secondo la dichiarazione fatta all'ufficio postale, — ma, in realtà, contenente dinamite. Il mittente sarebbe stato certo Luigi Pedroni.

Il pacco non fu ritirato dal Calzoni che era partito da Perugia a Roma, come impiegato della Società dei tramways, tre giorni prima che il pacco venisse spedito, e precisamente il 14 giugno: si presentò invece all'ufficio postale, per ritirarlo, un tal Pennacchi, barbiere di Perugia — e prima di lui un suo giovine di bottega — al quale Pennacchi il portalettere, per consegna avuta dal

Calzoni, aveva dato l'avviso dell'arrivo del pacco, come del resto consegnava al medesimo, per rispedirle al Calzoni in Roma, le lettere direttegli a Perugia.

L'incaricato della distribuzione dei pacchi, non riconoscendo il Pennacchi pel destinatario, non consegnò il pacco. La questura intanto che era venuta a cognizione che il contenuto di esso era dinamite, lo fece sequestrare; e con questi dati di fatto pretese d'aver scoperto l'autore della lettera minatoria e si convinse d'un concerto di cospiratori per attentare alla vita di S. M. il Re Umberto, e non trovò difficoltà alcuna nell'autorità giudiziaria inquirente a far spedire mandato di cattura contro il Calzoni, il Pedroni e il Pennacchi.

Questo il nudo fatto, questi i supposti autori del reato.

Vediamo il fatto nelle circostanze dalle quali è accompagnato.

Chi dei quattro imputati fu l'autore della lettera?

Prima di ogni altra autorità la questura pose avanti il suo giudizio, ritenendo che l'autore, colui che la concepì e la scrisse fu Vincenzo Calzoni.

La domanda più logica che viene sulle labbra è quella di sapere come la questura si fece questa convinzione. Il tempo ristrettissimo per esaminare tutti i volumi del pro-

cesso fu d'ostacolo alla difesa del Calzoni per dare il più fugace sguardo a tutti i rapporti — e non son pochi — della questura. Però, leggendo le requisitorie dell'illustrissimo Procuratore Generale, si viene a conoscenza della fonte cui attinse le sue convinzioni la questura.

Da **confidenziali rivelazioni** *risultò che la lettera era stata scritta dal Calzoni* (Veggasi la requisitoria del Procuratore Generale del Re, firmata dall'egregio comm. avv. Gualterio Sighele, notificata il 7 maggio 1890 per l'usciere Ajella).

I primi testimoni del fatto sono dunque nelle tenebre.

Il magistrato inquirente, non pago delle *confidenziali rivelazioni*, ordina una perizia calligrafica, dalla quale si apprende che la lettera era scritta di pugno del Calzoni.

Su questa perizia faremo a tempo e luogo le nostre osservazioni; per ora basti l'aver accennato ad essa.

Quali sono i rapporti e le intelligenze tra il Calzoni e il Pedroni, prima e dopo la spedizione della lettera e del pacco? In verità le tenebre sono più dense a questo riguardo. Non abbiamo risparmiato la lettura di tutto il volume degli esami testimoniali per farci la benchè minima convinzione dell'esistenza di tali rapporti che, nella perpetrazione di un sì grave reato, doveano esistere continui, in modo non dubbio. Quel che si sa è — per con-

fessione stessa degli imputati — che il Pedroni si conobbe col Calzoni durante il servizio militare. Erano amici personali e politici. Prestato il servizio militare, non ebbero più occasione di vedersi: l'uno dimorava in Avenza, presso Massa Carrara, l'altro in Perugia! C'è stata mai corrispondenza epistolare tra essi?

Landò Giuseppa, moglie del commesso postale di Avenza, dice che Luigi Pedroni aveva spesso *lettere da Lerici dove avea l'amante.* E la stessa testimonia non attesta che da Avenza sieno partite corrispondenze al Calzoni. Il commesso postale non smentisce la moglie.

E le perquisizioni, fatte in casa del Pedroni, non approdarono a rintracciamento di alcuna lettera del Calzoni.

Nè gli impiegati postali di Perugia hanno detto che il Calzoni ricevesse lettere da Avenza. (Veggansi le deposizioni di Giulio Binarelli e di Tassi Tasso, pag. 12 e 35 vol. II). A lui le lettere arrivavano il *più spesso da Roma e certamente dai suoi fratelli e sorelle* (Deposizione di Roberto Fanelli pag. 39, vol. II). Liberti Pietro, *portalettere* a Perugia (pag. 53, vol. II), dice che *la più gran parte delle lettere pervenivano al Calzoni da Roma e la soprascritta era di mano femminile.* Nè diversamente dicono il Villici, l'avvocato Calderini e l'avvocato Pernossi presso il quale il Calzoni era scritturale da nove anni.

Intanto è da notare che quel che disse il Calzoni

nel suo primo e nel secondo interrogatorio, riguardo alle sue corrispondenze epistolari, non fu in alcun modo smentito, anzi fu pienamente confermato dai testimoni esaminati. Egli scriveva da Perugia alla sorella a Roma per trovargli una più lucrosa professione: e quando fu a Roma scriveva agli amici a Perugia non per altro motivo che per aggiustare un debito suo verso l' avv. Calderini. E nella perquisizione, praticata presso di lui in Roma, nessuna lettera fu trovata che rivelasse un' idea di cospirazione o un semplice indirizzo a Luigi Pedroni.

Ma perchè il Calzoni avea lasciato la sua città nativa ove era bene retribuito, come scrivano, dall'avv. Pernossi? Il perchè egli l' ha detto nel suo interrogatorio, senza essere stato smentito. Da molto tempo prima aveva manifestato l' idea di cercarsi un impiego più lucroso. Avendo a Roma la sorella, i fratelli e il cognato, si adoperò per mezzo di essi a trovarsi un' occupazione economicamente migliore di quella che avea a Perugia. Da due anni i parenti facevano pratiche presso l' amministrazione della *società dei Tramways*, ove son depositati i documenti del Calzoni, tra i quali la sua patente di segretario comunale, e mercè le raccomandazioni del comm. Cavaceci, riuscirono ad occuparlo presso la detta società che lo retribuiva con più di tre lire al giorno — con speranza di

miglioramento — mentre a Perugia guadagnava poco più di due lire.

Migliorata la sua posizione economica, pensò di condur seco la madre settantenne, la quale avrebbe accondisceso alle preghiere del figlio se non l'avesse trattenuta la figlia inferma all' ospedale. (Deposizioni Campi, Caminazzini e Spapperi pag. 34, 36, 37 vol. II).

Che cosa dice il Calzoni della lettera minatoria e del pacco speditogli a Perugia? Egli non sa dir nulla. Preoccupato sempre quando era a Perugia dal pensiero di una nuova e più proficua occupazione, non poteva pensare a scrivere lettere minatorie a nessuno e tanto meno a Sua Maestà. Onde è che, al sentire la imputazione, sdegnosamente protestò dichiarando che, quantunque fosse di convinzioni anarchiche, tuttavia non cospirò mai, nè pensò di *offendere in qualsiasi modo il Re Umberto* che reputa i **primo galantuomo d'Italia** (pag. 35, vol. I).

Nulla sa parimenti della spedizione del pacco nè del contenuto di esso, ed ha timore che non sia un tiro fattogli dalla polizia. Egli avea raggiunto a Roma il suo ideale: non dovea pensare che a conservare l'impiego avuto, a far migliorare la sua retribuzione. E il suo arresto, quando si credeva più felice, non potè fare in lui che l'effetto di un fulmine a ciel sereno: e non potè far a meno

di attribuirlo ad una persecuzione politica e di credere che l'imputazione fattagli fosse un ordigno della polizia.

E a proposito dell'ordigno cui accenna il Calzoni, sebbene non abbia dato prove di quanto dice o crede, potrebbe qui ripetersi la domanda che si è fatta altra volta intorno alle fonti da cui la questura attinge le informazioni, e potrebbe domandarsi come e da chi essa venne a sapere che il pacco spedito da Avenza, con la dichiarazione che conteneva inchiostro, conteneva invece dinamite. Questa domanda si fece la difesa e, al solito, trovò per risposta, nel processo scritto, che la questura, per mezzo di **confidenziali rivelazioni** *seppe che al Calzoni nel 17 giugno 1889 veniva spedito da Avenza a Perugia un pacco di dinamite!*

Nè pare valga la pena, in linea puramente di fatto, di accennare alla condotta, tenuta dal Calzoni durante la lunga dimora a Perugia, per quanto in ogni passo da lui fatto fuori della sua vita ordinaria, siasi voluto sospettare reo di qualche segreta combinazione rivoluzionaria. Il fatto che per nove anni godette la fiducia dell'avv. Pernossi, uno dei più rinomati avvocati del foro di Perugia, le cui idee politiche sono tutt'altro che contrarie all'ordine di regime attuale, è di per sè stesso la più evidente prova della condotta pacifica del Calzoni. *Mai il Calzoni,* dice l'avvo-

cato Pernossi nella sua deposizione, *ha tenuto discorsi accennanti al socialismo o al nichilismo.*

Il Calzoni però ebbe la colpa di assentarsi più d'una volta da Perugia, una tra le altre quella in occasione della visita del Re Umberto alla Romagna.

Ebbene che s'è scoperto di male in ciò? Nulla. E il Calzoni giustificava le sue assenze colla ragione naturale del diritto che ogni uomo ha di divagare lo spirito, dopo lunghe e faticose occupazioni.

Nè può adombrare la circostanza che il Calzoni rese avvertito della sua partenza il Pernossi alla vigilia della partenza: ciò fu per fatto indipendente dalla sua volontà.

Quando la sorella gli telegrafò da Roma che il posto gli era stato trovato e che partisse subito, se non voleva perderlo, era necessario obbedire. Fino a quel momento egli non era sicuro d'essergli stato trovato il posto: quando ne fu certo, lo riferì all'avv. Pernossi e da lui prese congedo: del resto che l'idea di farsi una posizione migliore fosse nota, da molto tempo prima, al Pernossi, e di lasciare il suo studio non appena l'avrebbe avuta, che questa idea, ripeto, fosse stata manifestata dal Calzoni al Pernossi stesso, non v'è da dubitare: chi legge la deposizione dell'avv. Pernossi se ne convince e si convince di più che in tutte le azioni del Calzoni a Perugia nulla è di tenebroso.

Sarebbe monco l'esame critico dei fatti se non si rivolgesse intorno alla parte presa, nel cosidetto concerto di cospirazione, dal Pennacchi, il quale si vorrebbe far passare per la persona intermediaria tra il Pedroni ed il Calzoni: egli sarebbe stato, se non l'anima della cospirazione, uno dei congiurati che tutto avrebbe conosciuto, tutto avrebbe celato, e pel suo tramite gli esecutori del reato compivano con facilità e segretezza il pravo disegno.

Se il rapido sguardo dato alle pagine processuali non ci ha ingannato, il barbiere Pennacchi era ignoto al Pedroni. Egli, di Perugia, conoscevasi col Calzoni che era suo avventore. S'è detto in principio che il Calzoni aveva dato a lui la consegna di spedirgli a Roma le lettere che sarebbero pervenute al suo indirizzo a Perugia, rimanendo in ciò d'accordo col portalettere. E così il Pennacchi, che ricevette l'avviso del pacco postale, fece pratiche per ritirarlo onde spedirlo al Calzoni. Tanto il povero Pennacchi pensava a cospirazioni, a dinamite ecc., che mandò il suo garzone, un tal Cascinetti per ritirare il pacco! Trattandosi d'una cospirazione non avrebbe dovuto aver fede che in sè stesso: ma questa volta il povero barbiere, cui pare sieno ignote le accortezze di Figaro, non seppe fare il cospiratore e affidò l'incarico al servo! Il commesso postale, per istruzioni avute dalla questura, non consegnò al fido Cascinetti, perchè non ne era il destinatario, il pacco.

Vi andò allora il Pennacchi, e neppure egli l'ottenne. Che dovea fare il povero barbiere? Null'altro che pregare il commesso di spedirlo al domicilio del Calzoni in Roma.

Questa la parte presa dal Pennacchi, in cui nulla di anormale e di tenebroso si nota. Perquisito al suo domicilio, ogni ricerca di carte compromettenti fu vana.

La Sezione d'Accusa, nel febbraio scorso, esaminato il processo, si accorse che il Pennacchi non appariva compromesso nel reato di cui sono imputati il Pedroni e il Calzoni e lo ammise alla libertà provvisoria. Colla nuova istruzione praticatasi, la posizione del Pennacchi non fu peggiorata. Tuttavia il Procuratore Generale chiede che anche il povero barbiere sia rinviato alle Assise.

E tutti e tre gli imputati dovrebbero rispondere, secondo il Procuratore generale, del reato previsto dall'art. 134, n. 1, in relazione dell'art. 117 del Cod. pen., avendo essi *concertato e stabilito di commettere con determinati mezzi un fatto diretto contro la vita, la integrità o libertà della sacra persona del Re.*

Questo il fatto nella sua interezza, queste le conclusioni del Procuratore Generale.

Poche osservazioni ci si permetta ora di fare alla requisitoria del Procuratore Generale, per dimostrare come l'imputazione di cui egli vuol far carico al Calzoni, al Pe-

droni e al Pennacchi difetta degli estremi di fatto contemplati dall'art. 134 n. 1.

Invero nessuna prova, nè testimoniale nè documentale ha raccolto il magistrato inquirente sul concerto dei tre imputati intorno alla lettera scritta e spedita al Re da Perugia ove del resto uno di essi, il Pedroni, non è nato, nè domiciliato, nè è dimorante. Ma non solo è assodato questo fatto essenziale, ma neppure l'altro più essenziale, quello cioè che la lettera sia stata scritta da uno degli imputati. Se i fatti dovranno assodarsi mediante le prove, queste mancano onninamente intorno al concerto delle persone imputate, e mancano, senza dubbio, riguardo al riconoscimento della scrittura. Può dirsi una prova la *confidenziale rivelazione* fatta da ignota persona alla questura? No.

Il conto in cui deve essere tenuta la *confidenziale rivelazione* dell'agente segreto, sanno meglio di me, gli Eccellentissimi Signori Consiglieri. Il Carrara accenna nelle sue opere a questa fonte di prova, e sebbene la sua trattazione si riferisca al testimonio che depone, sulle *confidenziali rivelazioni,* nel processo orale, tuttavia reputo necessario riportare la sua opinione in riguardo a questa materia: nel caso nostro trattasi di un processo scritto, è vero, ma il Magistrato d'Accusa non deve perdere di mira la circostanza che il processo apresi con la deposizione di un funzionario di pubblica sicurezza, che accenna a quelle

rivelazioni, deposizione che dovrebbe far capolino nel processo orale, nella peggiore ipotesi che Vincenzo Calzoni e coimputati vengano rinviati, come opina il Procuratore Generale, alla Corte d'Assise per essere giudicati.

« Gli agenti di polizia, lasciò scritto Carrara, sono certamente nel novero di coloro che hanno per debito di professione di conservare il segreto sul nome dei delatori, dei quali si valgono per raccogliere notizie indispensabili al servizio che essi prestano al pubblico ordine. Io riconosco nello stato attuale di sonnolenza delle virtù cittadine la dolorosa necessità di tali strumenti e dei salari che loro si prestano. Io li accetto come una necessità, al modo stesso che accetto il letame per lo ingrasso dei campi, quantunque malvolentieri me ne lordassi le mani. Io non vado cercando se un delatore segreto potesse muovere criminale querela per titolo di rivelazione contro lo agente di polizia che lo avesse tradito: tale ricerca nulla mi riguarda al presente. So che la legge interdice ai Magistrati di costringere gli ufficiali di polizia di palesare il nome degli amici segreti dai quali attinsero le loro notizie: e rispetto quella legge, e la riconosco giustissima per una logica necessità. E finchè io veggo le informative degli agenti di polizia che riferiscono ai giudici instruenti le cose vere o non vere da loro raccolte, starsi nel fascicolo dei documenti estranei al processo, destinati a servire di guida al

giudice istruttore, e non a dar luce al giudice decidente, io non mi commuovo per tali fatti.

« Ma quando io veggo l'ufficiale di polizia tramutarsi in testimone processuale, e sotto il vincolo del giuramento venire a porre nel processo orale le narrative a lui consegnate da sconosciuti, e consegnategli nella ombra del mistero senza guarentigia nessuna di veridicità, io mi commuovo e pavento. Pavento per la giustizia, pavento per me, pavento per tutti i miei, per tutti i più onesti cittadini. Giudice della veridicità del teste originario che non ebbe coraggio di presentarsi, non è più il Magistrato o il Giurato: Giudice supremo è lo agente di polizia, il quale autorevolmente dicendo che egli prestò fede al suo delatore, perchè lo stima persona onestissima, pretende di imporre a coloro che sono anche giudici suoi la propria credenza e la fede da lui ostentata dicendo: voi dovete esser convinti perchè sono convinto io. E forse quello anonimo era tale che non avrebbe osato al cospetto del pubblico, e sotto il presidio del giuramento e delle penalità, ripetere al giudizio orale quella fola che aveva audacemente asseverato nel guardiolo perchè là aveva molto oro a lucrare e niente a temere. E forse era tale che, se avesse mostrato la faccia alla pubblica udienza, un fremito di ribrezzo avrebbe percorso le sue parole, e la comune indignazione lo avrebbe accompagnato giù per le scale. Ma intanto si corre il pericolo che a

quella fede con tanta baldanza imposta da un ufficiale di polizia si arrenda la coscienza meticolosa di qualche giurato troppo riverente e amorevole alla divisa: o per lo meno si corre pericolo che questi elementi di fango lascino negli animi di qualcuno una sinistra impressione che basti a dar corpo ad altri frivoli indizi, i quali non sarebbero stati isolatamente bastevoli a persuadere. Quando un elemento illegittimo si è posto in un processo criminale, non si può mai calcolare quali ne saranno le conseguenze; giustizia vuole che a quello si chiuda la porta, e sia qualunque modo di sua intrusione perpetuamente respinto. Non ammetto transazioni sul rito. Ed è assolutamente illegittimo qualunque metodo, mediante il quale, abusando della credulità di un ufficiale di polizia, la persona più infame del volgo, il pubblico lenone, la pubblica tollerata, il ladro per mestiero, ed ogni più sozzo rifiuto della infima società può riuscire a mettere la sua fola come fonte di prova in un processo criminale, nobilitandola ed accreditandola coi galloni dello ufficiale di polizia. »

Così il sommo dottore lucchese nella sua aurea opera — *Lineamenti di pratica legislativa penale* — che fa preziosa corona alla dottrina da lui professata nella *Sezione terza* del volume 2° della *Parte generale* del suo *Programma*, e a quanto scrisse nel volume che ha per titolo: *Pensieri sul progetto di Codice penale italiano*.

Ma è in atti una perizia calligrafica la quale stabilì che la lettera è scritta di pugno dal Calzoni.

Non intendo menomare l'abilità, l'arte dei periti nel dare il loro giudizio, se osservo che la perizia ha molto di relativo. Sono in atti moltissimi scritti del Calzoni. Chiunque li paragona colla lettera minatoria diretta al Re si convince, senza essere perito calligrafico, della immensa inverosimiglianza dei caratteri. Certo, che se da ogni parola dello scritto incriminato si sceglie una lettera alfabetica e si confronta con un'altra delle tante lettere alfabetiche che si trovano negli scritti del Calzoni, a furia di cercare e cercare, non riesce impossibile trovare una qualche rassomiglianza. Ma a questo modo si potrebbe costruire una perizia tale da poter compromettere chiunque e si potrebbe stabilire, ad es., che molte pagine scritte che sono nei fascicoli del processo, e non appartenenti al Calzoni, hanno moltissimi punti di rassomiglianza colla lettera incriminata. Tale e tanta è la relatività del giudizio peritale! E la difesa del Calzoni non può ad occhi chiusi accettare un giudizio di persone che, per quanto perite nell'arte calligrafica non possiedono tuttavia il dono dell'infallibilità. Anche il loro giudizio può sottoporsi a controllo d'altri periti: e la luce potrebbe farsi chiara alla mente del magistrato dal contrasto che potrebbe nascere da una probabile divergenza di opinioni.

A parte tutte queste considerazioni, si domanda infine: la perizia è una prova? Gli Ecc^{mi} Signori Consiglieri, componenti la Sezione d' Accusa, ci insegnano che la perizia non è una prova. Il magistrato non è tenuto a vincolare il suo giudizio al voto del perito: i maestri di diritto penale hanno ciò insegnato da parecchio tempo, anche quando era canone dottrinale che *in delictis occultis et in atrocissimis etiam leviores conjecturae sufficiunt:* e molti codici e regolamenti di procedura civile e penale hanno disposizioni analoghe al principio insegnato dai dottori, a cominciare dall'articolo 234 del regolamento di procedura criminale pontificio vigente nella prima metà del secolo nostro per cui i *giudici non sono obbligati a conformare il loro voto all'opinione dei periti* e a finire coll'articolo 270 dell'attuale codice nostro di procedura civile che dispone: *l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria.*

Il Magistrato d'Accusa è ben vero che non è magistrato giudicante: ma le sue sentenze quali esse si sieno, favorevoli o contrarie al giudicabile, sono un giudizio che nelle prove di fatto ha le sue basi e che per essere emesso conviene almeno che, in mancanza di prove, poggi su indizii che abbiano la virtù di indurre la convinzione di una probabile reità. E cotesta virtù non possono avere i pareri dei periti che non sono a confondersi cogli indizi e tanto meno colle prove.

Non deve sfuggire poi alla mente del Magistrato d'Accusa la considerazione che il Calzoni, nel caso si fosse deciso di mandare una lettera minatoria al Capo dello Stato, non sarebbe stato così ingenuo — egli che non è un fanciullo nè un ignorante — da accingersi da sè a scrivere quella lettera.

Il concerto che non s'è provato nella fazione e spedizione della lettera, è stato poi provato circa l'invio del pacco della dinamite?

L'esame più superficiale dei fatti convince chiunque a rispondere negativamente.

Inutile spendere parole intorno alla parte che potrebbe aver preso il Pennacchi. S'è detto tanto di questo agente della congiura nichilista, che il fermarcisi nuovamente sarebbe forse uggioso.

E rivolgendo l'attenzione all'operato dei supposti agenti principali, del Pedroni e del Calzoni, deve guardarsi anche qui se il loro concerto sia stato in alcun modo provato. Abbiamo già accennato che furono le rivelazioni degli agenti segreti, che resero edotta la questura della spedizione del pacco di dinamite. Come fece a saper questo la questura? Mistero!

Mistero o non mistero, in realtà un pacco di dinamite fu sequestrato alla posta di Perugia, diretto al Cal-

zoni. Chi l'aveva spedito? Secondo alcuni testimoni, il Pedroni. Che dice il Pedroni? Nega il fatto e dall'esame di alcuni testi dedotti in sua difesa, risulterebbe che egli, nell'ora in cui si vorrebbe che avesse impostato il pacco, si trovasse lontano da Avenza (Veggansi le deposizioni di Ronchè, Bacioli, Marselli, pag. 104, 111, 112, vol. II). Il commesso postale di Avenza e la sua moglie dicono che il Pedroni il 16 giugno alle ore 8 pom. mandò un pacco contenente inchiostro, diretto al Calzoni. Il **pacco non era confezionato: i sigilli furono messi la mattina dopo dal commesso postale.** Notisi la stranezza del calcolo, *si vera sint exposita:* il Pedroni avrebbe consegnato il pacco della dinamite senza suggellare (...!?), convinto poi che sarebbe rimasto una notte all'ufficio postale d'Avenza, anzi nella cucina dell'impiegato postale (!?) (Veggasi la deposizione della Landò e quella dello Sparano).

Non potrebbe darsi il caso che qualche ignota persona siasi di notte introdotta nella cucina — ritenendo per vera la deposizione dei coniugi Sparano — e abbia sostituito all'inchiostro la dinamite, approfittando della circostanza che il pacco non era ancora suggellato?

Non potrebbe darsi il caso che qualche persona, nemica del Calzoni o del Pedroni, avesse commesso quella infame azione per poi denunziarli all'autorità politica, sotto

condizione che il suo nome non fosse rivelato? Non potrebbe darsi, in altre parole, che la polizia, sia rimasta vittima dell'inganno d'un nemico dei due imputati? Son fatti tutti probabili e possibili e la questura dovrebbe dire il nome del segreto delatore, se vuolsi ritenere per vera e genuina la versione narrata dai coniugi Sparano intorno all'impostazione del pacco contro l'altra, tutta negativa, narrata dal Pedroni.

Ecco perchè con insistenza si domanda: Come ha fatto la questura a sapere che ad Avenza era stato impostato un pacco di dinamite diretto al Calzoni? E dove brancola mai la giustizia quando in un processo appariscono questi punti neri? . . . .

. . . .

. . . .

Trovato il pacco misterioso, conosciuto il mittente e il destinatario, la trama era scoperta per la questura. Vincenzo Calzoni — che più non era a Perugia — perchè destinatario d'un pacco che non avea ordinato, era in piena intelligenza col mittente. E qui dal mistero si cade nel campo delle presunzioni.

Non si prova che il Calzoni fosse d'accordo col mittente per la spedizione del pacco, non si prova che Vincenzo Calzoni dovea servirsi della dinamite per attuare il suo programma rivoluzionario, ma si presume che il Cal-

zoni era d'intesa col mittente e che la dinamite se l'avea fatta spedire per far soltare in aria colui che egli reputava il *primo galantuomo d'Italia!*

Se è vero però che le presunzioni, in penale, sono da bandirsi perchè proprie di un sistema subdolo di procedura, non si ha dubbio che il Magistrato d'Accusa darà il meritato valore alla presunzione di reità nel Calzoni pel semplice fatto che a lui, incosciente, si manda un pacco di materie esplosive e micidiali.

Milita in favore di Vincenzo Calzoni una congerie di fatti e di circostanze per le quali qualunque presunzione di reità a suo carico non ha ragione d'essere. Il fatto della spedizione della dinamite per pacco postale farebbe presumere una ingenuità somma nel Calzoni, se egli si sarebbe deciso a commettere il reato di cui è imputato: solo gli alienati di mente e i fanciulli non riflettono che gli impiegati postali hanno diritto di aprire i pacchi postali. E qualora egli avesse concepito e deciso di commettere un reato così grave, non sarebbe stato così gonzo da affidare l'incarico della spedizione del pacco ad un contadino sbadato come il Pedroni che avrebbe consegnato il pacco senza porre i suggelli. E la sua imprevidenza non sarebbe stata poca se dovendo provvedersi della dinamite, fosse andato a cercarla in una località così lontana, e facendola spedire all'ufficio postale d'un luogo in cui egli più non

dimorava. Non sarebbe stata questa una fanciullesca ingenuità?

Ma il Calzoni molto bene ha osservato che, qualora egli avesse avuto quell'intenzione criminosa, avrebbe potuto eludere qualunque vigilanza degli agenti della forza pubblica. Egli ha detto al Giudice Istruttore che se avesse avuto bisogno della dinamite, avrebbe potuto comprarla in Perugia, senza molestare gli amici lontani e senza porsi sotto gli occhi dei pubblici ufficiali dello Stato e del Governo, oppure se l'avrebbe procurata a Foligno nel suo passaggio colà per recarsi da Perugia a Roma. E nello scegliere una persona per darle l'incarico di ritirare il pacco, non si sarebbe affidato al barbiere Pennacchi la cui abilità fa poco onore ad un cultore dell'arte di Figaro.

E qui poniamo fine alle osservazioni che brevemente ci siamo promessi di fare. E riassumiamo:

I. — Nessun concerto fu stabilito tra gli imputati Calzoni, Pedroni, e Pennacchi nella fazione e spedizione della lettera minatoria a S. M.

II. — Nessuna prova materiale assicura che la lettera sia stata scritta di pugno del Calzoni: inattendibile il giudizio peritale sull'esame calligrafico perchè non controllato da una controperizia cui ha diritto il giudicabile Calzoni.

III. — Nessuna prova positiva è data dal Magistrato

inquirente intorno alle intelligenze tra il Calzoni e gli altri coimputati riguardo alla spedizione del pacco.

IV. — In tutte le peggiori ipotesi la spedizione del pacco di dinamite sarebbe un fatto isolato cui non avrebbe partecipato il Calzoni, salvi rimanendo e impregiudicati i mezzi di difesa del Pedroni.

E con questo poniamo fine al nostro còmpito, convinti che l'Eccmo Magistrato d'Accusa, che nel febbraio passato rimetteva il processo al giudice istruttore perchè allo stato degli àtti, non potea pronunciarsi l'accusa contro il Pedroni e il Calzoni, vorrà oggi emanare sentenza di non luogo a procedere contro i medesimi, e specialmente contro il Calzoni, non essendo stata pregiudicata in alcun modo la posizione dei giudicabili colla istruzione ultimamente fattasi.

Roma, 20 maggio 1890.

Avv. **MICHELE PISANO**



